

ACCORDO INTEGRATIVO

del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) FENAPI

L'anno 2025, il giorno 10 del mese di luglio, presso la sede della CONFSAL in Roma, Via Angelo Bargoni n. 8,

tra

- **FENAPI – Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori**, rappresentata dal Presidente Nazionale **Carmelo Satta**;

e

- **CONFSAL – Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori**, rappresentata dal Segretario Generale **Angelo Raffaele Margiotta**;
- **ALI-Confsal – Associazione Lavoratori Italiani**, rappresentata dal Segretario Generale **Domenico Cosentino**;

di seguito denominate congiuntamente "Parti",

Premesso che

- le Parti riconoscono nella contrattazione collettiva e nel dialogo sociale strumenti fondamentali per la regolazione dei rapporti di lavoro e per la promozione di uno sviluppo economico sostenibile;
- la bilateralità costituisce un elemento qualificante del moderno sistema di relazioni industriali, favorendo la partecipazione delle Parti sociali alla gestione di servizi e prestazioni a beneficio delle imprese e dei lavoratori;
- l'art. 2, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 attribuisce agli enti bilaterali un ruolo centrale nella regolazione del mercato del lavoro e nella promozione delle politiche attive;
- le Parti riconoscono il ruolo strategico degli enti bilaterali quali strumenti di sostegno alla competitività delle imprese, alla qualificazione professionale dei lavoratori e allo sviluppo dell'occupazione;
- le Parti intendono rafforzare il sistema di welfare contrattuale previsto dal CCSL attraverso l'implementazione e il consolidamento degli strumenti della bilateralità;

Considerato che

- le Parti hanno individuato in **EBIMO – Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale** l'ente bilaterale di riferimento per l'attuazione delle politiche contrattuali, formative, assistenziali e di welfare previste dal CCSL;
- risulta necessario definire in maniera organica la contribuzione dovuta dalle aziende aderenti al fine di garantire la piena operatività dell'Ente e l'erogazione delle prestazioni previste;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 – Individuazione dell'Ente Bilaterale

Le Parti individuano nell'**EBIMO – Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale** l'Ente Bilaterale di riferimento del presente Contratto Collettivo Specifico di Lavoro.

EBIMO opera quale organismo paritetico delle Parti stipulanti ed esercita le funzioni previste dal D.Lgs. n. 276/2003, dallo Statuto dell'Ente e dalle disposizioni del CCSL.

Art. 2 – Contribuzione

A decorrere dal 1° gennaio 2026 la contribuzione destinata ad EBIMO è stabilita come segue:

Lavoratori full-time

Euro 10,00 mensili per ciascun lavoratore dipendente:

- Euro 8,00 a carico del datore di lavoro;
- Euro 2,00 a carico del lavoratore.

Lavoratori part-time fino a 30 ore settimanali

Euro 5,00 mensili per ciascun lavoratore dipendente:

- Euro 4,00 a carico del datore di lavoro;
- Euro 1,00 a carico del lavoratore.

Le quote sono dovute per dodici mensilità annue.

Art. 3 – Modalità di versamento

La contribuzione dovrà essere versata secondo le modalità definite dall'Ente Bilaterale e comunicate alle aziende aderenti.

Art. 4 – Finalità della contribuzione

Le risorse raccolte saranno destinate al finanziamento delle attività istituzionali di EBIMO, con particolare riferimento a:

- formazione continua e aggiornamento professionale;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- welfare contrattuale;
- assistenza ai lavoratori e alle imprese;
- osservatorio sul mercato del lavoro;
- certificazione dei contratti;
- sostegno alle politiche attive del lavoro;
- sviluppo delle relazioni industriali e della bilateralità.

Art. 5 – Decorrenza

Il presente Accordo Integrativo entra in vigore dal 1° gennaio 2026 e costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro sottoscritto dalle Parti.

FENAPI

CONFSAL

ALI-Confsal

